

2. *Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — Inadempimento — Giustificazione basata sull'ordinamento giuridico interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 10)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici (GU L 257, pag. 127)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 7 settembre 2005, 2005/51/CE, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della stessa direttiva.
- 2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 febbraio 2008 —
Neirinck / Commissione**

(causa C-17/07 P)

«Impugnazione — Funzione pubblica — Agente temporaneo — Agente contrattuale — Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) — Procedura di assunzione — Rigetto della candidatura — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni»

1. *Impugnazione — Motivi di ricorso — Ricevibilità — Esame d'ufficio da parte della Corte (v. punto 38)*
2. *Impugnazione — Motivi di ricorso — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Mancata individuazione dell'errore di diritto invocato — Irricevibilità (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)) (v. punti 40, 88)*
3. *Dipendenti — Ricorso — Interesse ad agire — Ricorso di annullamento proposto avverso un'assunzione da parte di un ricorrente che non potrebbe essere esso stesso assunto — Irricevibilità (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91) (cf. points 45-46)*
4. *Funzionari — Decisione che arreca pregiudizio — Rigetto di una candidatura — Obbligo di motivazione — Regularizzazione di una carenza di motivazione nel corso del procedimento precontenzioso — Presupposti (Art. 253 CE; Statuto del Personale, artt. 25, secondo comma, e 90, n. 2) (v. punti 50-52, 57-59, 95)*
5. *Funzionari — Agenti contrattuali — Assunzione — Valutazione dell'idoneità dei candidati — Potere discrezionale del comitato di selezione — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Statuto dei funzionari, allegato III; Regime applicabile agli altri agenti, art. 82) (v. punti 82)*
6. *Funzionari — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Annullamento dell'atto illegittimo impugnato — Risarcimento sufficiente (Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 96-98)*

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 14 novembre 2006, causa T-464/04, Neirinck/Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni della Commissione relative al rigetto della sua candidatura al posto di

giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles (OIB) e alla nomina di un altro candidato al detto posto, come pure, dall'altro lato, al risarcimento del danno — Nozione di interesse ad agire — Dovere di motivazione — Snaturamento degli elementi di prova — Sviamento di potere — Interesse del servizio e principi di sollecitudine e di buona amministrazione

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 novembre 2006, causa T-494/04, Neirinck/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto il motivo riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione che inficia la decisione della Commissione delle Comunità europee 27 aprile 2004, con la quale la sig.ra Neirinck veniva informata di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente contrattuale.
- 2) L'impugnazione è respinta quanto al resto.
- 3) È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 27 aprile 2004 con la quale la sig.ra Neirinck veniva informata di non aver superato la prova orale della procedura di assunzione al posto di giurista nel settore della politica immobiliare in seno all'Ufficio per le infrastrutture e la logistica di Bruxelles, in qualità di agente contrattuale.
- 4) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 5) La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la totalità di quelle sostenute dalla sig.ra Neirinck davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee e davanti al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.